

U.O. S3-I *Autorizzazioni ex D. Lgs. 152/06*

Risposta a prot. _____

Prot. n. _____

del _____

Oggetto: SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della l.r. 15 maggio 2000.

Allegato ____

Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive
Alle Province Regionali
Ai Comuni

Con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 09/08/07, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 14/09/07, sono state adottate nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in attuazione della normativa introdotta a livello nazionale dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare l'art. 4, comma 3, del D.A. 175/GAB del 09/08/07 prevede che *“nei comuni, singoli o consorziati, dove è attivo ed opera lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), l'istanza dovrà essere presentata a detto sportello”*.

Con la presente vengono pertanto emanate direttive in merito alle procedure da seguire, da parte degli Sportelli Unici, per quanto riguarda gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

1. Presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.A. n. 175/GAB del 09/08/07. Lo Sportello Unico deciderà il numero di copie da allegare all'istanza, in funzione degli enti chiamati ad esprimersi in conferenza. Analoga procedura deve essere seguita per le eventuali integrazioni necessarie.

2. Trasmissione della documentazione

Così come disposto dal D.P.R. 447/98 e s.m.i. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 10 del 30 aprile 1991.

Il S.U.A.P. effettua (con riferimento all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera) una verifica esclusivamente formale della domanda e della relativa documentazione

presentata. Dopo tale verifica il S.U.A.P. provvede alla trasmissione della domanda, completa degli allegati, all'Autorità competente individuata dal comma 1 dell'art. 3 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente o Provincia Regionale), per l'attivazione del sub-procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Copia della domanda, con relativi allegati, dovrà inoltre essere indirizzata agli Enti esterni ed agli uffici comunali interessati. Le procedure di verifica e di trasmissione dell'istanza devono essere effettuate dal S.U.A.P. entro cinque giorni dalla presentazione della stessa.

3. Avvio del sub-procedimento: Conferenza di Servizi

A seguito della ricezione della domanda l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attiva le procedure di cui all'art. 5 e seguenti del D.A. del 175/GAB del 09/08/07, e indice entro 30 giorni la prevista Conferenza di Servizi.

4. Conclusione del sub-procedimento: autorizzazione alle emissioni in atmosfera

A conclusione delle procedure di cui al precedente punto l'Autorità competente, come sopra individuata, rilascia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, o provvedimento motivato di diniego, secondo le procedure previste dal D.A. 175/GAB del 09/08/07. Il provvedimento di autorizzazione alle emissioni viene trasmesso dall'Autorità competente al S.U.A.P. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo.

5. Conclusione del procedimento da parte del S.U.A.P.

Il S.U.A.P., a seguito della ricezione dell'autorizzazione alle emissioni, e una volta conclusi gli adempimenti di propria competenza, adotta il provvedimento amministrativo finale di autorizzazione, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, e ne cura la notifica:

- ◆ all'azienda che ne ha fatto richiesta;
- ◆ all'Autorità competente al rilascio delle emissioni in atmosfera;
- ◆ agli Organi di Controllo, così come individuati dall'art. 16, comma 4, del D.A. 175/GAB del 09/08/07;
- ◆ al comune territorialmente competente.

Copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera **rilasciata dall'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente** dovrà essere inviata dal S.U.A.P. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) per la prevista pubblicazione.

Nel caso di (motivato) diniego del S.U.A.P. all'emanazione del provvedimento autorizzatorio finale, a fronte del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, copia del provvedimento finale di diniego da parte del S.U.A.P. dovrà essere trasmessa all'Autorità competente individuata dal comma 1 dell'art. 3 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente o Provincia Regionale), affinché si possa provvedere alla revoca del provvedimento rilasciato.

La presente viene trasmessa alla G.U.R.S. per la pubblicazione.

Il Dirigente Generale
(Avv. Rossana Interlandi)